

COMUNE DI PIEVE FOSCIANA

(Provincia di Lucca)

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

**PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E
ASSIMILATI**

[Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 64 in data 27.10.2004](#)

[Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 23.4.2005](#)

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in applicazione dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
2. Per quanto non regolamentato dal presente atto normativo si applicano le disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 Gestione del Servizio di smaltimento

1. La "gestione dei rifiuti urbani", attività di pubblico interesse, è gestita nelle forme previste dall'art. 113 e 113 bis del D.Lgs. 267/2000 e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti ed è disciplinata dal Regolamento Comunale del Servizio di Nettezza Urbana, in applicazione dell'art.21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22.

Art. 3 Presupposti della tassa ed esclusioni

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dall'art. 62 e dall'art. 63 del D.Lgs. 507/93.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.
4. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come stabilito dall'art. 62 comma 2 del D.Lgs. 507/93. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionature (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a mt.1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti;
 - d) terrazze scoperte e simili;
 - e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili minimi per l'utilizzo e di utenze (gas, acqua, luce);
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate dal contribuente e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
 - g) edifici o loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso.
5. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D.Lgs. 507/1993. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
6. Sono altresì esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri e i locali e le aree per le quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti, come stabilito dall'art. 62 comma 4 del D.Lgs. 507/93.
7. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, come stabilito dal l'art. 62 comma 3 del D.Lgs. 507/93.

Art. 4 Ulteriori ipotesi di esenzione

1. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati:

ATTIVITA'	DETASSAZIONE
AUTOCARROZZERIE	35%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	20%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	20%
FALEGNAMERIE	20%
LAVANDERIE E TINTORIE	35%
OFFICINE METALMECCANICHE	35%
TIPOGRAFIE	35%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	35%

2. La riduzione di cui al precedente comma 1 viene accordata a richiesta di parte e solo a conclusione della relativa istruttoria tecnica da parte del competente settore ed a condizione che l'interessato alleggi idonea documentazione che attesti l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici e nocivi.

3. Per eventuali attività non considerate nel comma 2 del presente articolo si fa riferimento a criteri di analogia.

Art. 5 Commisurazione della tassa

1. La tassa, a norma dell'art. 65 comma 1 del D.Lgs.507/1993, è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree servite in base a tariffe differenziate per categorie di uso degli stessi, nonché al costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

3. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

Art .6 Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

- 1) La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa e nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti (art. 8 D.P.R. 915/82 e art. 59 D.Lgs. 507/93).
- 2) Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
- 3) Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 30% delle relative tariffe, tenuto conto di una distanza degli insediamenti sparsi dai vicini contenitori mediamente pari a 1000 metri.
- 4) Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi artt. 10 e 11 è consentito il cumulo con quelle di cui al precedente comma 3, cumulo che non potrà comunque superare l'80% della tariffa ordinaria.
- 5) Previa formale e motivata diffida scritta dell'utente al Gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali attestante situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune entro 60 giorni a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è dovuto, in misura pari al 40% qualora:

- a. i contenitori non rispettino le distanze massime previste da Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani;
- b. i contenitori risultino insufficientemente dimensionati a fronte dell'esigenza ordinaria della zona servita;
- c. non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal citato Regolamento.

Le riduzioni di cui al presente comma, se riconosciute dovute a conclusione della relativa istruttoria tecnica da parte del competente Settore, sono computate in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio e rimborsate con le modalità di cui all'art. 75 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 7 Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza

1. La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto e delle indicazioni previste dal comma 2 dell'art.68 del D.Lgs. 507/1993.
2. Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificamente analizzate si applicano criteri di analogia.

Art. 8 Parametri di commisurazione delle tariffe

1. Le tariffe unitarie, espresse in €/mq., per ciascuna delle n. classi individuate vengono determinate così come previsto dall'art.65 del D.Lgs. 507/93 sulla base degli indici quantitativi e qualitativi predisposti dal gestore del servizio.

Art. 9 Classi di contribuenza

1. Agli effetti della determinazione della tassa, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2 del D.Lgs. 507/93 i locali e le aree tassabili sono classificati, secondo il loro uso e la loro destinazione, nelle seguenti categorie:

CLASSE	CATEGORIE	TIPOLOGIA DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI
A		MUSEI BIBLIOTECHE PALESTRE SALE
	A1	LOCALI ED AREE ADIBITI A MUSEI, ARCHIVI BIBLIOTECHE, ATTIVITÀ DI ISTITUZIONI CULTURALI, POLITICHE E RELIGIOSE, SALE TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE, SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE, PALESTRE, AUTONOMI DEPOSITI DI STOCCAGGIO E DEPOSITI DI MACCHINE E MATERIALI MILITARI
B		COMPLESSI COMMERCIALI ALL'INGROSSO
	B1	COMPLESSI COMMERCIALI ALL'INGROSSO CON SUPERFICI ESPOSITIVE, AREE RICREATIVO - TURISTICHE QUALI CAMPEGGI, STABILIMENTI BALNEARI ED ANALOGHI COMPLESSI ATTREZZATI
C		ABITAZIONI
	C1	LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO PER NUCLEI FAMILIARI, COLLETTIVITÀ E CONVIVENZE C1a – C1 CON RIDUZIONE CASE SPARSE – LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO PER NUCLEI FAMILIARI, COLLETTIVITÀ E CONVIVENZE, ESERCIZI ALBERGHIERI
	C2	COLLEGI, CONVITTI, CASE DI CURA, CAMPEGGI LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO PER NUCLEI FAMILIARI

COLLETTIVITA' E CONVIVENZE, ESERCIZI ALBERGHIERI, ALBERGHI E PENSIONI.

C3 LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO PER NULEI FAMILIARI, COLLETTIVITA E CONVIVENZE, ESERCIZI ALBERGHIERI

D **UFFICI PUBBLICI, STUDI PROFESSIONALI, BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO**

D1 LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA' TERZIARIE E DIREZIONALI DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA CLASSE B), E) ed F).

E **STABILIMENTI INDUSTRIALI, GROSSE SALE DA BALLO ECC.**

E1 LOCALI ED AREE AD USO DI PRODUZIONE INDUSTRIALE E ARTIGIANALE O DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BENI NON DEPERIBILI.

E2 ALTRE ATTIVITÀ NON ALTRIMENTI SPECIFICATE
LOCALI ED AREE AD USO DI PRODUZIONE ARTIGIANALE O INDUSTRIALE O DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BENI NON DEPERIBILI.

F **NEGOZI, BAR, RISTORANTI, NEGOZI ALIMENTARI, ORTOFRUTTA ECC.**

F1 LOCALI ED AREE AD USO DI PRODUZIONE ARTIGIANALE O INDUSTRIALE, O DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BENI NON DEPERIBILI, LOCALI ED AREE ADIBITI A PUBBLICI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI ALIMENTARI O DEPERIBILI

3. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

Art. 10 Tariffe per particolari condizioni di uso

1. La tariffa ordinaria viene ridotta di un importo percentuale pari al 30% nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 3) dell'art. 66 del d.Lgs. 507/93, risiede od abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale. La richiesta deve pervenire a pena di inammissibilità entro il 31 ottobre di ogni anno.
2. Alle superfici operative ove si producono i rifiuti assimilati agli urbani è applicata a consuntivo la riduzione massima del 75% (settantacinqueper cento) della tariffa ordinaria, qualora il detentore di tali superfici dimostri di avere avviato direttamente al recupero in tutto o in parte tali rifiuti.
3. Sono computate per metà le superfici riguardanti le aree scoperte delle attività economiche.

Art. 11 Agevolazioni speciali

1. Criteri per le agevolazioni.

Nell'applicazione delle agevolazioni si fa riferimento:

a. motivi di solidarietà nei confronti di famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;

b. riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività di interesse collettivo istituzionalmente svolta;

c. riconoscimento del valore educativo ad iniziative promosse da istituzioni scolastiche tese a favorire la raccolta differenziata dei rifiuti.

2. Come previsto dall'art. 67 del D.Lgs. 507/93, l'Amministrazione concede per particolari situazioni di grave disagio economico, su istanza dell'interessato, e dietro presentazione della documentazione richiesta, volta per volta, in via eccezionale e temporanea, con delibera della Giunta comunale, speciali agevolazioni sotto forma di riduzioni della tassa od esenzioni.

3. Per le scuole statali e non statali - scuole materne autorizzate, scuole elementari parificate, scuole elementari private autorizzate, scuole medie legalmente riconosciute, istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti - è concessa una riduzione della misura di tariffa ad esse applicata in ragione del 50 (cinquanta) per cento, a condizione che le stesse inseriscano nei propri programmi scolastici temi di educazione ambientale, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti solidi ed alle attività di raccolta differenziata, praticamente attuata.

4. Le associazioni e gli enti non aventi scopo di lucro sono esenti dal pagamento della tassa.

5. La riduzione di cui al comma 4 e l'esenzione di cui al comma 5 devono essere richieste, a pena di inammissibilità, entro il 31 marzo.

6. I criteri per le esclusioni sono stabiliti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

7. Le richieste di riduzioni o agevolazioni previste dal presente articolo devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli comunali completi di tutti i dati previsti.

8. Le domande presentate incomplete saranno considerate improcedibili fino a quando non saranno integrate con dati mancanti.

Art. 12 Tassa giornaliera di smaltimento

1. È istituita ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 507/93 apposita tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente e non in modo ricorrente anche senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. È temporaneo ai fini dell'applicazione della presente disposizione, l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se non ricorrente.

3. Per le occupazioni di cui all'art. 45, comma 8, del D.Lgs. 507/93, la tassa è riscossa annualmente.

4. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa comunale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata del 50%.

5. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del medesimo decreto legislativo.

6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazioni o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In casi di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

7. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

8. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:

- a) occupazioni per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta stessa non si protrae per più di un'ora;
- b) occupazioni di area pubblica per il solo carico e scarico di merci o di materiali o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.

Art. 13 Comunicazioni di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti indicati nell'art. 63 del D. Lgs. 507/1993 sono tenuti a presentare al Servizio Tributi entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, sugli appositi moduli predisposti dall'Ufficio, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale, con le modalità previste dall'art. 70 del citato decreto legislativo, nonché l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
2. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, nelle denunce di cui sopra oltre ai dati del dichiarante non sono richiesti i dati identificativi degli altri componenti del nucleo, responsabili solidali, in quanto si tratta di elementi già in possesso dell'ufficio impositore.
3. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
5. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possano influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
6. In caso di cessazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
7. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.
8. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
9. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione e dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 14 Controlli delle denunce

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio tributi può, nel rispetto della normativa e del regolamento previsto dall'art. 1, comma quarto, della legge 27 luglio 2000, n. 212:
 - a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;
 - b) invitare il contribuente a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie da restituire debitamente sottoscritti;
 - c) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;

- d) richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali e delle aree medesimi;
- e) invitare i soggetti di cui alla precedente lett. d) a comparire di persona per fornire chiarimenti, prove e delucidazioni;
- f) utilizzare i dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- g) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti per la definizione delle posizioni tributarie nei confronti dei singoli contribuenti.

Art. 15 Accesso agli immobili

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, i dipendenti, anche straordinari, e comunque in servizio presso il Servizio tributi, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso, da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
2. Nessuna specifica autorizzazione è richiesta per gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale.

Art. 16 Presunzione semplice

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o qualsiasi altro impedimento alla diretta rilevazione dei dati per il controllo e la verifica della posizione contributiva del cittadino, l'accertamento può essere effettuato in base alle presunzioni semplici aventi i caratteri dell'art. 2729 del codice civile.

Art. 17 Accertamento

1. Il Comune, per il tramite del servizio Tributi, controlla le denunce presentate e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle stesse e secondo le disposizioni di Legge provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di:
 - a) omissione, intesa come mancata presentazione della denuncia dovuta ai sensi del presente regolamento;
 - b) infedeltà, intesa come non corrispondenza degli elementi risultanti dalla denuncia con quelli successivamente accertati e, di conseguenza, non coincidenza tra la tassa iscritta o iscrivibile a ruolo e quella effettivamente dovuta;
 - c) incompletezza, intesa come insufficiente degli elementi idonei alla esatta determinazione della tassa.
2. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio entro il termine perentorio del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
3. Negli altri casi previsti dal primo comma d'ufficio comunale provvede ad emettere avviso di accertamento in rettifica nel termine perentorio del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia di parte.
4. Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo devono contenere, oltre alla motivazione, gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso, la pretesa tributaria con la specificazione della maggiore somma dovuta, delle sanzioni, degli interessi e delle altre penalità applicate, unitamente alla indicazione della tariffa vigente; deve essere infine specificato il termine perentorio per il pagamento e l'organo cui adire per il contenzioso nonché il relativo termine di decadenza.
5. Per garantire al contribuente una più efficace difesa, qualora all'ente accertatore la tassa risulti per più anni totalmente o parzialmente evasa, l'avviso di accertamento deve essere notificato distintamente per ogni annualità.
6. Qualora il funzionario responsabile che ha sottoscritto l'accertamento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato in tutto o in parte l'accertamento notificato al contribuente, indicandone i motivi, può provvedere ad annullarlo o a riformarlo previa comunicazione all'interessato.

Art. 18 Sanzioni ed interessi

1. Per quanto attiene alla applicazione delle sanzioni e degli interessi per la violazione alle norme tributarie contenute nel presente regolamento si fa specificamente riguardo all'art. 76 del decreto; le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa.
2. Per le violazioni di cui al secondo e terzo periodo del secondo comma dello stesso articolo 76 le sanzioni sono irrogate con le modalità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 19 Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.